LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario

- Presidente -

Dott, MASSERA Maurizio

- Consigliere -

Dott. SEGRETO Antonio

- Consigliere -

Dott. VIVALDI Roberta

- Consigliere -

Dott. FRASCA Raffaele

- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LARGO DELLA GANCIA 5, presso lo studio dell'avvocato MIELE RENATO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTELLATO LUIGINO MARIA

giusta produra a margine del ricorse:

contro

BIASOTTO E VTANELLO TRASPORTI di Manotto Arianna e C. S.a.s., in persona del Socio accomandatario, (OMISSIS), già Biasotto e Vianello Trasporti di Biasotti Cristian e Vianello Adiriana e C. S.a.s., già Biasotto e Vianello Trasporti di Biasotto Cle Vianello A. S.n.c. già Autotrasporti di Codolo e Vianello S.n.c. rectius

Codolo e Vianello Trasporti S.n.c. elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MASSANO MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREOTTI LORIA EDOARDO giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 810/2010 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA del 23/07/2009, depositata il 12/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/01/2012 dal Consigliere Relatore Dott. RALLAELLA LANZILLO;

udito l'Avvocato Costalonga Laura (delega avv. Luigino M. Martellato)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

PREMESSO IN FATTO

- Il 28 novembre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.:
- "1.- Z.R. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Venezia decreto ingiuntivo recante condanna della s.n.c. .Autotrasporti, di Codolo e Vianello, a pagare la somma di L. 9.440.627, quale corrispettivo di lavori di manutenzione e riparazione di motoscafi di proprietà dell'ingiunta.

Quest'ultima ha proposto opposizione, affermando di avere fatto riparare e revisionare i suoi mezzi presso la rimessa dell'impresa Scafoclub, alle cui dipendenze lavorava lo Z., e di avere chiuso ogni rapporto e saldato ogni debito nei confronti della stessa impresa nel marzo 1997.

L'opposto ha resistito all'opposizione chiedendone il rigetto, affermando che, dal marzo al giugno 1997 egli aveva svolto autonomamente il proprio lavoro presso la Scafoclub, ricevendo presso la stessa i propri clienti, in virtù di accordo intercorso con i titolari; che in tale periodo aveva effettuato per la Autotrasporti i lavori di cui ha chiesto il pagamento, come da fattura emessa il 14 luglio 2007.

Esperita l'istruttoria con l'assunzione di prove testimoniali, il Tribunale ha respinto l'opposizione, confermando il decreto opposto.

Su appello della Autotrasporti la Corte di appello di Venezia, in riforma, ha ritenuto non dimostrata la circostanza che lo Z. abbia continuato la propria attività in proprio presso la Scafoclub e che la clientela, fra cui l'Autotrasporti, fosse stata informata che lo Z. lavorava e fatturava autonomamente. Ha ritenuto altresì non dimostrata l'esecuzione dei lavori.

Lo Z. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste Autotrasporti con controricorso.

2.- Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per tardività, sollevata dall'opponente.

Questi rileva che il ricorso è stato presentato all'ufficio postale per la notifica tramite raccomandata R.R. - su istanza del difensore del ricorrente, ai sensi della L. 4 gennaio 1994, n. 53 - nell'ultimo giorno utile, cioè il 3 novembre 2010, essendo stata notificata la sentenza impugnata il 20.7.2010, e che la notificazione si è perfezionata oltre tale termine, cioè in data 8 novembre 2010.

Assume che il principio enunciato dalla Corte costituzionale, secondo cui nei confronti del richiedente deve aversi riguardo alla data in cui la notifica è stata richiesta, vale solo nei casi in cui la notificazione avvenga a mezzo dell'ufficiale giudiziario, come testualmente dispone il testo in vigore dell'art. 149 c.p.c., comma 3; non nel caso in cui l'atto sia direttamente consegnato all'ufficio postale dal difensore. L'eccezione è manifestamente infondata, poiché il principio enunciato dalla Corte costituzionale appare inequivocabilmente applicabile con riferimento a qualunque modalità di notificazione ammessa dall'ordinamento e non è ipotizzabile alcuna ragione - né essa viene indicata dal ricorrente - idonea a giustificarne la deroga, con riguardo alle notificazioni richieste dal difensore.

L'interpretazione restrittiva, proposta sulla base del testo letterale dell'art. 149 c.p.c., comma 3, non appare conforme all'interpretazione logica e teolologica della norma, né all'interpretazione sistematica delle norme processuali, in forza della quale è da escludere che una peculiare modalità di notificazione, espressamente ammessa dalla legge, sia poi discriminata nei suoi effetti ed assoggettata ad uno statuto speciale, senza alcuna plausibile giustificazione oggettiva.

- 3.- Manifestamente infondato è anche il primo motivo di ricorso, con cui lo Z. denuncia (per la prima volta nel corso dell'intero giudizio) violazione dell'art. 645 c.p.c., comma 2, e dell'art. 647 cod. proc. civ., per la mancata pronuncia di improcedibilità dell'opposizione, sul rilievo che il relativo giudizio è stato iscritto a ruolo oltre il termine di cinque giorni dalla data della notificazione dell'atto introduttivo, ai sensi del principio enunciato da Cass. civ. S.U. 9 settembre 2010 n. 19246. Questa Corte ha avuto occasione di precisare che:
- a) il principio per cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili d'ufficio anche nel giudizio di legittimità va coordinato con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che comportano un applicazione in senso restrittivo e residuale di tale rilievo officioso. Ne consegue che le questioni suddette devono ritenersi coperte dal giudicato implicito allorché siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio (essendosi il contraddittorio incentrato sul merito della controversia) e su esse non si sia pronunciato il giudice di merito (Cass. civ. Sez. 2, 2 febbraio 2011 n. 2427, in relazione ad un caso identico a quello di specie); b) nel caso in cui il giudice di legittimità muti la propria precedente interpretazione di una norma processuale (c.d. "overruling), nel senso di configurare in danno di una parte del giudizio una decadenza od una preclusione prima escluse, si giustifica una scissione tra il fatto (cioè il comportamento della parte risultante "ex post" non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.) - deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità della sentenza

correttiva, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (Cass. civ. S.U. 11 luglio 2011 n. 15144).

L'eccezione di improcedibilità sollevata dal ricorrente va quindi ritenuta inammissibile, sia perchè coperta da giudicato implicito, sia per il fatto che il ricorrente medesimo non ha illustrato i presupposti per l'applicabilità al caso di specie del principio enunciato da Cass. civ. S.U. n. 19246/2009 cit.

- 4.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, sul rilievo che la Corte di appello ha trascurato di rilevare che dai documenti in atti risulta dimostrato che la soc. Autotrasporti aveva chiuso ogni rapporto con la Scafoclub a fine marzo 1997 (fra l'altro a seguito di contestazioni relative alla difettosa esecuzione di alcuni lavori), mentre le prestazioni di esso Z. sono state rese fra l'aprile e il giugno successivo, tanto che la fattura da lui emessa porta la data del 14 luglio 1997. Lamenta poi che erroneamente e disattendendo il contenuto di varie testimonianze, la Corte di appello ha ritenuto non dimostrata l'esecuzione dei lavori.
- 5.- Il motivo è inammissibile, poichè attiene ad accertamenti in fatto, non suscettibili di riesame in questa sede, senza che il ricorrente abbia potuto dimostrare le asserite insufficienze e contraddittorietà della motivazione.

Egli addebita alla Corte di appello di avere/ignorato la circostanza che i lavori di cui ha chiesto il pagamento sono stati svolti dopo la fine di marzo 1997, ma non inchea da quali documenti e da quali altri elementi di prova, che la sentenza impugnata avrebbe omesso di prendere in esame una tale circostanza si debba/desumere.

Non ha prodotto in questa sede - nè ha specificato di avere prodotto in precedenza, nè come sia contrassegnata e reperibile fra gli atti di causa - la fattura da cui risulte ebbe la data in cui sono stati svolti i lavori, sicchè la cansura risulta mammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n 6, che impone al ricorrente di produrre e di indicare i documenti sui quali il ricorso si fonda (efr. Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966, fra le tante).

Copia del documento è riprodotta nel controricorso, ma da essa non risulta nè la natura dei lavori, nè la data in cui sono stati eseguiti; sicchè gli addebiti di insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto risultano infondati.

Le testimonianze a dimostrazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori - di cui il ricorrente ha ritualmente prodotto in giudizio i verbali e riportato il contenuto nel ricorso - non contengono alcuna conferma precisa e specifica delle ragioni del ricorrente.

La deposizione del teste S. riguarda esclusivamente il fatto che a fine marzo 1997 fra lo Z. e la Scafoclub è intercorso un accordo per consentire al primo di ricevere nell'officina i suoi clienti e di fatturare direttamente agli stessi le sue prestazioni e che di tale accordo la soc. Autotrasporti era a conoscenza; ma nulla di preciso attesta quanto al fatto che - dopo tale data - il ricorrente abbia reso le prestazioni fatturate.

Le altre testimonianze sono state correttamente ritenute irrilevanti dalla Corte di appello, perchè nulla di preciso hanno potuto dichiarare circa la data e la natura dei lavori asseritamente eseguiti. In sintesi, le censure del ricorrente non valgono a dimostrare vizi logici o giuridici o contraddittorietà della motivazione rispetto agli accertamenti in fatto della Corte di merito, e non appaiono idonei a giustificare il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

- 6.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con decisione in Camera di consiglio". La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
- -Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
- Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all'esito dell'esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

Esse attengono alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione delle prove, proponendo questioni inammissibili in questa sede di legittimità.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 19 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2012